

Edizione di giovedì 27 dicembre 2018

IVA

Ultimi chiarimenti per la fattura elettronica

di **Sandro Cerato**

ENTI NON COMMERCIALI

Ancora sui compensi sportivi – III° parte

di **Guido Martinelli**

IVA

Fattura elettronica senza effetti sul reverse charge “esterno”

di **Marco Peirola**

RISCOSSIONE

Rottamazione-ter: le nuove scadenze di pagamento previste

di **Lucia Recchioni**

IVA

Fatturazione elettronica: esonero per soggetti in regime 398 e dati TS

di **EVOLUTION**

IVA

Ultimi chiarimenti per la fattura elettronica

di **Sandro Cerato**

A pochi giorni dal **debutto della fattura elettronica** obbligatoria l'Agenzia delle entrate continua ad emanare chiarimenti tramite le cd. "Faq" pubblicate sul sito.

Le ultime risposte pubblicate riguardano in primo luogo i **commercianti al minuto e gli altri soggetti** che, ai sensi dell'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#) **non sono obbligati all'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente**, in quanto certificano le operazioni mediante **scontrino o ricevuta fiscale**.

Poiché per i primi sei mesi del 2019 le disposizioni del **D.L. 119/2018** prevedono la **possibilità di emettere la fattura entro il termine per la liquidazione dell'imposta in cui l'operazione è effettuata**, l'Agenzia chiarisce che la richiesta della fattura da parte del cliente richiede al commerciante al minuto **alternativamente** di porre essere il seguente comportamento:

- se il commerciante intende avvalersi della **fatturazione differita**, deve emettere uno scontrino o una ricevuta fiscale (sostitutivi del Ddt) e scorporare l'importo dal totale dei corrispettivi giornalieri;
- se il commerciante emette **fattura immediata** entro il termine della liquidazione periodica, al momento di effettuazione dell'operazione emette un documento di quietanza dell'operazione, ferma restando la **possibilità di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale** (ferma restando anche in tal caso lo scorporo dell'importo dal totale dei corrispettivi giornalieri).

Interessante il chiarimento dell'Agenzia secondo cui la prassi descritta può applicarsi anche ai soggetti che, non rientrando tra quelli di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#), sono sempre obbligati ad emettere la fattura.

Pertanto, **nelle "more" dei termini di emissione della fattura**, il cedente o prestatore può emettere quietanza dell'operazione così da "consegnare" alla controparte un documento che attesti l'avvenuta effettuazione dell'operazione (utile per eventuali scopi di "certificazione" dell'operazione).

Ulteriori chiarimenti interessanti riguardano i seguenti aspetti:

- è confermato che **l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche** deve essere assolta esclusivamente con le modalità indicate nel **D.M. 17.06.2014**, con la conseguenza che i soggetti che erano autorizzati al pagamento virtuale secondo le disposizioni di cui

- all'[articolo 15 D.P.R. 642/1972](#) possono (sarebbe meglio devono) rinunciare all'autorizzazione ottenuta ed assolvere l'imposta di bollo con le "nuove" regole (a mezzo F24 entro 120 giorni dalla chiusura di ciascun periodo d'imposta). Nella fattura elettronica deve essere indicato l'importo dell'imposta di bollo nel **campo "Dati bollo"**;
- nella **fattura elettronica emessa nei confronti di un esportatore abituale** che ha rilasciato la **dichiarazione d'intento** deve essere indicato il numero della stessa nel campo "Causale" ovvero nel blocco "Altri dati gestionali";
 - le **spese anticipate in nome e per conto**, escluse dalla base imponibile Iva ai sensi dell'[articolo 15 D.P.R. 633/1972](#), possono essere indicate alternativamente mediante inserimento di un blocco nel campo "Dati Beni e servizi" (indicando l'**importo** ed il **codice "N1"**), ovvero utilizzando il blocco "Altri dati gestionali" (ricordandosi in tal caso di aggiungere l'importo delle stesse al totale della fattura);
 - **l'emissione della fattura differita richiede l'indicazione dei riferimenti dei Ddt emessi senza allegare gli stessi alla fattura.** Con la fattura elettronica, l'Agenzia conferma che la fattura differita può contenere anche solo l'indicazione della **data** e del **numero del Ddt**, e che la **conservazione** degli stessi può avvenire con la tradizionale modalità **cartacea**. Tuttavia, qualora i Ddt siano allegati alla fattura elettronica ed il soggetto passivo abbia attivato il servizio di conservazione gratuita dell'Agenzia, gli stessi saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. Lo stesso dicasi per le **prestazioni di servizi**, poiché, con la [circolare 18/E/2014](#), l'Agenzia aveva precisato che a supporto della fattura differita può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.

ENTI NON COMMERCIALI

Ancora sui compensi sportivi – III° parte

di **Guido Martinelli**

In questa “confusione” legislativa si inserisce un fatto nuovo. L'entrata in vigore, dal **1° gennaio 2019**, dell'obbligo dell'**inserimento nel registro Coni dei tecnici tesserati e della loro qualifica**.

Ovviamente, il tesseramento, come tecnico da parte della Federazione o dell'ente di promozione sportiva, ha, come presupposto, che l'istruttore abbia partecipato ad un **corso di formazione** teso all'ottenimento della qualifica necessaria, indetto dallo stesso ente che poi procede al **tesseramento**.

Tale indicazione richiesta dal Coni fa conseguire che, anche agli effetti della [circolare 1/2016 INL](#), in presenza di tale iscrizione nel registro Coni sia presupposto lo **svolgimento di una attività riconosciuta dal Coni come sportiva**; condizione essenziale, come è noto, per il riconoscimento del compenso sportivo.

Ma questo, ci sia consentito di insistere, **non può escludere che il compenso sportivo possa legittimamente essere erogato anche al soggetto non tesserato come istruttore** (e, quindi, non qualificato come tale da dall'ente affiliante di appartenenza) che, in maniera indiscutibile, stia allenando ad una **disciplina sportiva riconosciuta**, nella sua qualità di semplice laureato in scienze motorie o, come già ricordato, di tesserato come giocatore per il club di appartenenza.

Si ricorda che **il presupposto normativo è la mansione, esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, e non le qualifiche del soggetto**.

Se così non fosse, ad esempio, dovremmo avere anche qualifiche per le **collaborazioni** coordinate e continuative di carattere **amministrativo – gestionale** che, invece, nessuno rivendica.

Analogamente, non possiamo non ritenere valida, ai fini della legittima erogazione del compenso, l'attività dell'istruttore che abbia conseguito una **qualifica** valida per la disciplina praticata da altro ente diverso da quello per il quale è affiliato il soggetto presso il quale sta svolgendo la prestazione.

Ma questo produce un ulteriore problema. **La professionalità assunta con la partecipazione a questi corsi** indetti dalle varie Federazioni che se, in alcuni casi, sono di durata “irrisoria”, in altri si presentano impegnativi e anche a carattere pluriennale, **non rafforza l'ipotesi che ci si trovi in presenza di un lavoratore e non di un dilettante?**

Questi timori si rafforzano maggiormente nel momento in cui si ricorda che molte **leggi regionali sullo sport** impongono, per la gestione dell'attività corsistica a pagamento (e, stranamente, non per quella a carattere gratuito), la presenza di **istruttori qualificati** (intendendosi come tali i diplomati Isef o i laureati in scienze motorie) o **di specifica disciplina**. Con quest'ultimo termine ci si riferisce, per l'appunto, ai soggetti che possiedono un **attestato** di istruttore rilasciato da una Federazione o da un ente di promozione sportiva.

Ma la **"necessità" dell'istruttore "brevettato" ai fini della citata legislazione ne fa conseguire anche il suo necessario inserimento organico all'interno della struttura della associazione o società sportiva dilettantistica organizzatrice del corso**. Diventa una situazione analoga a quella dell'assistente bagnante: senza la sua presenza in vasca la piscina deve essere chiusa.

Premesso questo, **posso continuare a ritenere che possa avere una finalità associativa la prestazione di un soggetto senza il quale il servizio che io offro agli utenti non potrà essere erogato?** Questa corsa verso l'obbligatorietà della presenza di un istruttore adeguatamente formato (che, sia chiaro, è finalità che appare assolutamente condivisibile) non ci allontana dalla possibilità di erogare compensi per l'esercizio di una attività sportiva "dilettantistica" che non possono essere inquadrati in una fattispecie lavoristica?

La sensazione è quella di puntare, come dice il proverbio, ad avere la botte piena e la moglie ubriaca. Le due **finalità** appaiono **confliggenti**.

Ed emerge, ancora una volta, il danno che ha fatto l'abrogazione dell'inquadramento come **collaborazione coordinata e continuativa** che era stata introdotto con la Legge di bilancio 2018.

Il timore degli **adempimenti** conseguenti a tale qualifica, che oggettivamente avrebbero riguardato anche gli effettivi collaboratori con finalità associative, ha prodotto l'aver buttato il bambino con l'acqua sporca.

Quelli che apparivano **eccessi formali**, forse eliminabili, hanno precluso la soluzione di un problema che ormai si trascina da quasi vent'anni.

Ci vogliamo provare a risolverlo?

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Fattura elettronica senza effetti sul reverse charge “esterno”

di **Marco Peirola**

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle risposte fornite il 15 novembre 2018, il passaggio all'obbligo di fatturazione elettronica, con effetto dall'1 gennaio 2019, **non avrà effetto sulle operazioni soggette a reverse charge cd. “esterno”**, le quali andranno però comunicate mensilmente all'Agenzia delle Entrate in applicazione del nuovo adempimento previsto dall'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#).

In base all'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), l'obbligo di *reverse charge* si concretizza con:

- la **procedura di integrazione e di registrazione** già prevista per gli acquisti intracomunitari di beni, quando il cedente/prestatore non residente è stabilito in **altro Paese membro** dell'Unione europea;
- la **procedura di autofatturazione**, quando il cedente/prestatore non residente è stabilito in un **Paese non appartenente all'Unione europea**.

Nell'ipotesi in cui il **cedente/prestatore sia stabilito in altro Paese membro**, nella disciplina in vigore fino a tutto il 2012, l'imposta doveva essere assolta dal cessionario/committente italiano mediante la procedura di **integrazione** e di registrazione prevista dagli [articoli 46 e 47 D.L. 331/1993](#), esclusivamente per le prestazioni di servizi “generiche”, di cui all'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#), effettuate da un operatore comunitario nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato.

Dal 2013, per effetto delle novità introdotte dalla **L. 228/2012** (Legge di Stabilità 2013), la medesima procedura di assolvimento dell'imposta si applica sia alle **cessioni di beni** (diverse dagli acquisti intracomunitari che sono oggetto di una specifica disciplina), sia a tutte le **prestazioni di servizi, anche non “generiche”**, rese da un soggetto passivo comunitario nel territorio dello Stato.

Dal 2013, quindi, il cessionario/committente nazionale deve ([circolare 12/E/2013](#), Cap. IV, § 2):

- **numerare la fattura del fornitore** comunitario e **integrarla** con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'Iva, calcolata secondo l'aliquota applicabile ([articolo 46, comma 1, D.L. 331/1993](#));
- **annotare** la fattura, come sopra integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, distintamente nel **registro delle fatture emesse** (di cui [all'articolo 23 D.P.R. 633/1972](#)), secondo

l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo dell'operazione espresso in valuta estera ([articolo 47, comma 1, D.L. 331/1993](#));

- **annotare** la stessa fattura integrata, distintamente, anche nel **registro degli acquisti** (di cui all'[articolo 25 D.P.R. 633/1972](#)), al fine di esercitare la **detrazione** eventualmente spettante. In particolare, la fattura potrà essere annotata, ai sensi dell'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), a partire dal mese in cui l'imposta diviene esigibile e fino alla scadenza del termine della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ([articolo 47, comma 1, D.L. 331/1993](#));
- **emettere autofattura** entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, nel caso di **mancata ricezione della fattura** del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, annotando il documento entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente ([articoli 46, comma 5, e 47 comma 1, D.L. 331/1993](#)).

Per effetto delle modifiche richiamate, valgono anche con riferimento ai **servizi diversi da quelli "generici"** i chiarimenti resi nella [circolare 35/E/2012](#), laddove è stato precisato che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente può essere assunta come indice dell'effettuazione dell'operazione, cui va ricondotta l'esigibilità dell'imposta, che deve essere assolta dal committente italiano, a prescindere dall'effettuazione del pagamento.

Passando alla **procedura di autofatturazione**, la stessa resta obbligatoria quando il cedente/prestatore è stabilito in un **Paese extra-UE**. In particolare:

- per le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi non "generici"**, l'autofattura deve essere emessa nel momento di effettuazione dell'operazione ed annotata ([articoli 23, comma 1, e 25, comma 1, del D.P.R. 633/1972](#)):
- nel **registro delle fatture emesse** entro 15 giorni e con riferimento alla data di emissione;
- nel **registro degli acquisti** anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitata la detrazione;
- per le **prestazioni di servizi "generici"**, l'autofattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ([articolo 21, comma 4, lett. d\), D.P.R. 633/1972](#)) ed annotata ([articoli 23, comma 1, e 25, comma 1, D.P.R. 633/1972](#)):
- nel **registro delle fatture emesse** entro il termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione;
- nel **registro degli acquisti** anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitata la detrazione.

È il caso di ricordare che l'obbligo generalizzato di *reverse charge* per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia implica che l'Iva debba essere applicata dal cessionario/committente, soggetto Iva stabilito in Italia, **anche quando il cedente/prestatore non residente sia ivi identificato** direttamente o per mezzo di un proprio rappresentante fiscale.

In questo senso si è espressa più volte la stessa Amministrazione finanziaria, come per esempio nella [circolare 37/E/2011](#) (§ 4.2), in cui è stato precisato che, dal 2010, l'Iva relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell'imposta in Italia – rese da soggetti non residenti (ad eccezione di quelle rese per il tramite di una stabile organizzazione in Italia) – deve sempre essere assolta dal cessionario/committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l'applicazione del meccanismo del *reverse charge*, **ancorché il cedente/prestatore sia identificato ai fini Iva in Italia tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale**.

In sostanza, il **fornitore non residente** non è titolato ad emettere fattura con addebito dell'imposta per le operazioni soggette ad inversione contabile, in quanto **debitore Iva** resta il **destinatario** del bene o servizio italiano.

Anche con il **passaggio alla fatturazione elettronica**, quindi, la posizione Iva italiana del cedente/prestatore non residente non può sostituire l'obbligo di **reverse charge** facente capo al cessionario/committente con l'emissione della fattura elettronica riportante l'addebito dell'imposta.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



RISCOSSIONE

Rottamazione-ter: le nuove scadenze di pagamento previste

di **Lucia Recchioni**

Come noto, il maggior beneficio connesso alla **rottamazione-ter** è rappresentato dal più lungo periodo di tempo concesso ai fini dell'effettuazione dei pagamenti: l'[articolo 3 D.L. 119/2018](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla **L. 136/2018**, prevede infatti la possibilità di pagare in 5 anni gli importi dovuti.

Giova tuttavia sottolineare che **le scadenze di pagamento non saranno le stesse per tutti i contribuenti**, in quanto i soggetti che avevano aderito della **rottamazione-bis** e hanno versato gli importi dovuti entro lo scorso **7 dicembre**, presenteranno **scadenze di pagamento diverse** dagli altri contribuenti, beneficiando tra l'altro di un **tasso di interesse più basso**.

Ma andiamo con ordine e vediamo, nel dettaglio, quali sono le **scadenze** previste per ciascuna tipologia di contribuente, a seguito delle novità introdotte nel corso dell'**iter di conversione**.

I contribuenti potranno estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**, pagando le somme:

- in un'**unica soluzione**, entro il 31 luglio 2019;
- nel numero massimo di **diciotto rate consecutive**, la **prima** e la **seconda** delle quali, ciascuna di importo pari al **10% delle somme complessivamente dovute** ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il **31 luglio** e il **30 novembre 2019**; le restanti, di pari ammontare, scadenti il **28 febbraio**, il **31 maggio**, il **31 luglio** e il **30 novembre** di ciascun anno a decorrere dal **2020**.

Nel caso in cui il contribuente volesse optare per il **pagamento rateale**, lo stesso [articolo 3 D.L. 119/2018](#) prevede la maturazione di **interessi al tasso del 2%**, a decorrere dal 1° agosto 2019.

Come sappiamo, tuttavia, possono accedere al beneficio in esame anche i contribuenti che avevano aderito alla c.d. "**rottamazione-bis**" che, entro lo scorso **7 dicembre** hanno versato le somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018: in questo caso **non è necessario presentare nessuna istanza**, essendo previsto l'**automatico differimento** dei pagamenti.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, pertanto, invierà a ciascun contribuente che presenta i richiamati requisiti una **comunicazione** con il differimento dell'importo residuo da pagare, a fronte della quale il contribuente potrà **versare** le somme:

- in **un'unica soluzione** entro il 31 luglio 2019;
- in **dieci rate consecutive di pari importo**, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

Oltre ad essere **diverse le scadenze di pagamento** a partire dal secondo anno (essendo in questo secondo caso previsto il pagamento semestrale in luogo di quello trimestrale), il legislatore, in sede di conversione, ha anche introdotto un **ulteriore beneficio in termini di minori interessi dovuti**.

Come previsto dalla norma, infatti, dal **1° agosto 2019**, gli interessi sono dovuti al tasso dello **0,3% annuo (in luogo del 2% prima richiamato)**.

Si ricorda, da ultimo, che in caso di **omesso o tardivo** versamento di una rata la definizione agevolata **non produce effetti**, i **versamenti effettuati** sono acquisiti a **titolo di acconto** e il pagamento delle somme **non** può essere oggetto di successiva **rateizzazione**.

Purtuttavia, come espressamente previsto dall'[articolo 3, comma 14 bis, D.L. 119/2018](#), nei casi di **tardivo versamento** delle rate **non superiore a cinque giorni**, l'**effetto di inefficacia della definizione non si produce** e non sono altresì dovuti interessi.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IVA

Fatturazione elettronica: esonero per soggetti in regime 398 e dati TS

di **EVOLUTION**



Con il D.Lgs. 127/2015 è stata prevista la possibilità di utilizzare il Sistema di Interscambio, già in uso per la fattura elettronica P.A., anche per la fatturazione elettronica tra soggetti privati (FeB2B).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo fornisce alcune indicazioni di ordine generale sull’ambito applicativo del nuovo obbligo anche alla luce dei nuovi esoneri introdotti dalla legge di conversione del D.L. 119/2018.

La fatturazione elettronica è obbligatoria nei confronti della **P.A.** e, dal **1° gennaio 2019**, la sua **obbligatorietà** è estesa anche ai **rapporti commerciali** tra **soggetti privati** (con un anticipo al 1° luglio e al 1° settembre 2018 per alcune tipologie di contribuenti).

Il **provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018** ha definito le **regole tecniche** per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei *file* al SdI, i controlli che quest’ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell’ambito del processo di fatturazione elettronica.

Si ricorda che l’obbligo di emissione di fatture elettroniche riguarda le **cessioni** di beni e le **prestazioni** di servizi, nonché le relative **variazioni** in aumento e in diminuzione, effettuate tra soggetti:

- residenti e
- stabiliti

nel territorio dello Stato.

Invero, al riguardo, la [circolare n. 13/E/2018](#) ha precisato che:

- dal **lato attivo** (emissione delle fatture), **solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica** e tra i soggetti stabiliti **non** possono essere **inclusi i soggetti non residenti** meramente **identificati**, a meno che non possa essere dimostrata l'esistenza di una stabile organizzazione;
- dal **lato passivo** (ricezione delle fatture), invece, sussiste la **possibilità di indirizzare una fattura elettronica anche a soggetti non residenti identificati in Italia**, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta. Tale possibilità è concessa anche qualora il non residente abbia **nominato un rappresentante fiscale** in Italia oppure **non possenga una partita Iva Italiana**.

Sono, comunque, **esclusi dall'obbligo della fatturazione elettronica**:

- i soggetti che rientrano nel **regime di vantaggio** (cd. minimi);
- i soggetti che applicano il **regime forfetario**;
- i **produttori agricoli in regime di esonero** ex [articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#);
- i **soggetti passivi** che hanno optato per il **regime 389/1991** e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito **proventi non superiori a 65.000 euro nell'ambito della propria attività commerciale** (disposizione introdotta in sede di conversione del D.L. 119/2018);
- coloro che sono tenuti all'**invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria** (farmacie, medici, eccetera). Si noti che l'esonero è limitato al **solo periodo d'imposta 2019** e alle **sole fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS** (disposizione introdotta in sede di conversione del D.L. 119/2018).



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >